

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2891

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIABURRO, ALBANO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FRAS-
SINETTI, GALANTINO**

Disposizioni per la promozione della dematerializzazione
degli archivi comunali nei piccoli comuni

Presentata il 10 febbraio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di avvicinare le pubbliche amministrazioni ai cittadini reca con sé l'imperativo della digitalizzazione o dematerializzazione degli archivi delle amministrazioni comunali. La dematerializzazione è un processo articolato e complesso che non può ridursi alla mera eliminazione dei supporti documentali cartacei. Si tratta, infatti, di attivare processi volti a riorganizzare procedimenti originariamente basati sul modello cartaceo in un più efficiente contesto digitale. Sono sempre più ambiziosi gli obiettivi in materia fissati a livello statale, anche a seguito dell'evolversi dell'Agenda digitale europea, eppure sono ancora numerose le amministrazioni comunali, in particolar modo dei piccoli comuni, che non hanno ancora provveduto a digitalizzare i propri archivi. Nel caso dei piccoli comuni e dei

comuni sprovvisti di personale adeguato, nel corso degli anni si è creato un vero e proprio svantaggio competitivo, poiché queste amministrazioni non dispongono del personale qualificato né delle risorse per esternalizzare i processi di dematerializzazione.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, definisce le finalità e l'ambito di applicazione, nella fattispecie la promozione della dematerializzazione degli archivi delle amministrazioni comunali, seguendo le linee guida e le pratiche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'articolo 2 istituisce il Fondo per la dematerializzazione degli archivi comunali, al fine di garantire alle amministrazioni comunali con carenza di personale, e in ogni caso relative ad aree con meno di

5.000 abitanti, le risorse necessarie per svolgere l'attività di dematerializzazione dei propri archivi non solo mediante l'esternalizzazione dei processi e l'acquisto degli strumenti informatici essenziali per attuare la conversione dei documenti, ma anche favorendo la stipulazione di convenzioni con gli Ordini professionali maggiormente coinvolti dal processo di dematerializzazione archivistica con riferimento agli atti in materia edilizia: Collegio dei geometri e dei geometri laureati, Ordine degli ingegneri e Ordine degli architetti pianifi-

catori paesaggisti e conservatori. L'articolo 3 dispone l'istituzione dei portali per l'accesso ai documenti dematerializzati, specificando la necessità di prevedere procedure semplificate di accesso agli atti in materia edilizia elaborate insieme ai comparti professionali interessati, più che mai indispensabili alla luce degli incentivi edilizi previsti dal Governo, in particolare per quanto attiene al *superbonus* del 110 per cento. L'articolo 4, infine, reca la copertura del Fondo di cui all'articolo 2.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla promozione della dematerializzazione degli archivi delle amministrazioni comunali nel rispetto delle finalità di garanzia, disponibilità, gestione, accesso, trasmissione e fruibilità dell'informazione in modalità digitale stabilite dall'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano unicamente ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, con priorità nella distribuzione e nell'assegnazione delle risorse per le amministrazioni comunali con un numero di dipendenti pari o inferiore a una unità.

3. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le definizioni stabilite dall'articolo 1 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Le attività di dematerializzazione di cui alla presente legge sono attuate nel rispetto delle disposizioni tecniche e delle linee previste dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2.

(Fondo per la dematerializzazione degli archivi comunali)

1. Allo scopo di favorire il processo di dematerializzazione delle amministrazioni pubbliche locali, con riferimento ai documenti contenuti negli archivi comunali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per la dematerializzazione degli archivi comunali, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Il Fondo è istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite le modalità per:

a) fornire alle amministrazioni comunali di cui all'articolo 1, comma 2, le risorse necessarie per la dematerializzazione dei propri archivi, anche mediante procedure straordinarie di assunzione di personale o di selezione per l'impiego di personale esterno e secondo il criterio di priorità di cui al medesimo comma 2;

b) fornire alle amministrazioni comunali di cui all'articolo 1, comma 2, le risorse necessarie per acquistare, qualora le stesse ne siano sprovviste, gli strumenti informatici per le attività di dematerializzazione di cui alla presente legge, quali strumenti di scansione in formato A0 e strumenti similari;

c) agevolare, esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, la stipulazione di convenzioni tra le amministrazioni comunali di cui all'articolo 1, comma 2, e gli enti territoriali di competenza del Collegio dei geometri e dei geometri laureati, dell'Ordine degli ingegneri e dell'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori.

Art. 3.

(Accesso agli atti dematerializzati in materia edilizia)

1. Le amministrazioni comunali di cui all'articolo 1, comma 2, che beneficiano delle risorse del Fondo, nell'ambito del processo di dematerializzazione dei propri archivi, istituiscono un portale unico per l'accesso ai documenti dematerializzati e, anche in collaborazione con il Collegio e con gli Ordini professionali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), adottano procedure semplificate per l'accesso agli atti in materia edilizia.

Art. 4.

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dal Fondo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0131810